



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati:

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliere;
Mauro NORI	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatrice);
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

nella Camera di consiglio del 22 aprile 2021, svolta in modalità da remoto

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 28, 81, 97, 100,103 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e in particolare, l'art. 7, comma 7;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi dei consigli regionali;

VISTA la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio" e, in particolare, gli articoli 22, 24, 25, e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione" e in particolare, l'art. 11, relativo alle "spese di funzionamento" dei Gruppi consiliari;

VISTI il regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3, il regolamento di contabilità del predetto organo, approvato con deliberazione 18 novembre 1981, n. 169 nonché il regolamento sulle spese di missione dei Consiglieri regionali, approvato con deliberazione 23 luglio 2013, n. 49, tutti con le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, ai sensi del quale "ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui

all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo”;

VISTO l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21.12.2012 secondo cui “il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali”;

VISTA la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha definito le “Linee di indirizzo in materia di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio”;

VISTA la nota prot. n. 3325, trasmessa a questa Sezione il 1° marzo 2021, acquisita al protocollo della Sezione, in pari data, con il n. 2440 del 01/03/2021, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio finanziario 2020, con la relativa documentazione allegata, tra cui quello del Gruppo “Lazio 2018/energie per l'Italia”;

VISTA la nota del Presidente del Gruppo consiliare “Energie per l'Italia”, prot. n. 2649 dell'11 marzo 2021;

VISTE le richieste di regolarizzazione e integrazione formulate con delibera istruttoria n. 21/2021/FRG del 17 marzo 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio e, in particolare, le richieste relative al Gruppo consiliare “Lazio 2018/Energie per l'Italia”, da produrre entro il termine ivi fissato;

VISTA la scheda istruttoria n. 4, relativa al Gruppo consiliare “Lazio 2018/Energie per l'Italia”;

VISTA la nota del Presidente del Gruppo consiliare “Lazio 2018/Energie per l'Italia”, con cui sono state trasmesse a questa Sezione le integrazioni richieste con la scheda istruttoria n. 4 di cui alla deliberazione n. 21/2021/FRG ed acquisite al prot. della Sezione al n. 3440 del 14 aprile 2021;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2020 dal Gruppo consiliare "Lazio 2018/Energie per l'Italia", la documentazione a corredo e le integrazioni istruttorie trasmesse;

VISTA l'ordinanza n. 16 del 16 aprile 2021 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto" in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti n. 139/2020, n. 153/2020 e n. 287/2020;

UDITA la relatrice, dott.ssa Marinella Colucci;

RITENUTO IN FATTO

Con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 3325/SP/2021 del 25 febbraio 2021, acquisita da questa Sezione regionale di controllo il 1° marzo 2021 (prot. n. 2440), il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio 2020 della XI Legislatura (01/01/2020 - 31/12/2020), tra cui quello relativo al Gruppo consiliare "Lazio 2018/Energie per l'Italia", ai fini della pronuncia della Sezione ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni.

Con la deliberazione istruttoria n. 21/2021/FRG del 17 marzo 2021, trasmessa con PEC di pari data al Presidente del Consiglio regionale unitamente alle "schede istruttorie" ad essa allegate e distinte per Gruppo consiliare, la Sezione ha richiesto integrazioni documentali e chiarimenti relativamente ad alcuni dei rendiconti trasmessi, tra cui quello del Gruppo consiliare "Lazio 2018/Energie per l'Italia".

Con successiva nota, acquisita al protocollo della Sezione al n. 3440 del 14 aprile 2021, il Presidente del Gruppo consiliare "Lazio 2018/Energie per l'Italia" ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti con la scheda istruttoria n. 4, di cui alla deliberazione n. 21/2021/FRG.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 1, comma 9, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che ciascun Gruppo consiliare costituito nell'ambito dei Consigli regionali approvi un rendiconto di

esercizio annuale omogeneamente strutturato al fine di assicurare la uniforme e corretta rilevazione dei fatti di gestione nonché la regolare tenuta della contabilità. Tale rendiconto, ai sensi della vigente disciplina, deve essere corredato della documentazione integrativa di natura contabile ed extracontabile necessaria per l'effettuazione delle verifiche di competenza spettanti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, così come delineate dal DPCM 21 dicembre 2012 recante *“Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali”*.

La trasmissione dei rendiconti - che devono evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti eseguiti - deve essere effettuata, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, alla Sezione regionale di controllo territorialmente competente, la quale è chiamata a pronunciarsi con apposita deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione sulla regolarità degli stessi.

Qualora la Sezione regionale di controllo riscontri nello svolgimento delle proprie attività di verifica che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi, anche sotto il profilo della completezza, alle prescrizioni stabilite, ne ordina la regolarizzazione con conseguente sospensione del termine di trenta giorni previsto per la pronuncia. La richiesta di regolarizzazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, va soddisfatta entro un termine fissato dalla Sezione stessa (termine, comunque, non superiore a giorni trenta) e sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

La decadenza e l'obbligo di restituzione conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, dell'art. 1 del D.L. n.

174/2012, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Con DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, sono state recepite le *“Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio dei Gruppi dei Consigli regionali”*, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, del più volte richiamato D.L. 174/2012.

I contenuti di tali Linee guida rappresentano i parametri fondamentali per l’effettuazione del controllo assegnato alle Sezioni regionali della Corte dei conti e costituiscono, altresì, criterio di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione da parte dei Gruppi consiliari nonché di valutazione della completezza della documentazione posta a corredo del rendiconto.

Con deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017 questa Sezione regionale di controllo ha, inoltre, definito le *“Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio”*, aventi valenza protratta nel tempo.

L’ambito di tale peculiare funzione di controllo è stato definito dalla Corte Costituzionale, anche con riferimento alle esigenze di *“armonizzazione nella redazione dei documenti contabili”*, in molteplici pronunzie (richiamate in premessa), fra le quali particolare rilevanza assume la sentenza n. 39 del 26 febbraio 2014 con la quale la Corte Costituzionale ha evidenziato come il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari regionali costituisca *“parte necessaria del rendiconto regionale nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite debbono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”*.

Sotto il profilo dell’ambito di estensione del controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei Gruppi, nella medesima sentenza n. 39 del 2014, la Consulta ha evidenziato come si tratti di una *“analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo*

addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".

La stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 263 del 17 novembre 2014, ha precisato le suddette statuizioni, affermando che *"Il controllo in questione se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* e inquadrando tale controllo entro precisi adempimenti e termini procedurali.

3. In merito alle verifiche svolte, si fa presente, preliminarmente, che, dal 10 dicembre 2020, il Gruppo "Lazio 2018" ha cambiato la propria denominazione in "Energie per l'Italia", come emerge dai resoconti del Consiglio prodotti agli atti della Sezione. Dal 21 dicembre 2020, si assiste, altresì, ad un cambio di Presidenza del Gruppo, con relativo passaggio di consegne della documentazione relativa al rendiconto fino a tale data.

Il Gruppo si è dotato, a far data dal 28 gennaio 2021, di due nuovi conti correnti, a seguito dell'estinzione dei precedenti conti effettuata il 22 dicembre 2020 da parte del Presidente uscente.

Dal rendiconto sottoposto al controllo emerge un Fondo cassa iniziale per spese di funzionamento pari ad euro 2.045,06 e un Fondo cassa iniziale per spese di personale pari ad euro 6.775,12. Alla chiusura dell'esercizio 2020, secondo quanto chiarito e sulla base della documentazione versata in atti (nota prot. 2649 dell'11 marzo 2021), il Fondo finale di cassa per spese di funzionamento risulta pari ad euro 13,17 mentre il Fondo finale di cassa per spese di personale risulta pari ad euro 27,31 (23,00+4,31), per un importo complessivo di euro 40,48. Tale importo, suddiviso per spese di funzionamento e per spese di personale, risulta versato, in data 4 febbraio 2021, sui nuovi conti correnti aperti dal Gruppo.

Nell'esercizio in parola, inoltre, risulta trasferito al Gruppo l'importo di euro 15.212,67 per spese di funzionamento, mentre per le spese di personale risulta trasferito l'importo di euro 64.820,27, per cui le entrate complessive disponibili,

comprehensive del fondo cassa iniziale, per entrambe le voci, sono pari ad euro 88.853,12. Nel corso dell'esercizio, infine, le uscite pagate risultano pari ad euro 88.812,64, principalmente imputabili alle spese per il personale sostenute dal Gruppo (euro 32.690,49), al versamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali (euro 36.625,39) e a spese per consulenze e incarichi (euro 15.441,89).

Ciò posto, il Collegio, in esito alle verifiche complessivamente effettuate relativamente alla documentazione prodotta dal Gruppo "Lazio 2018/Energie per l'Italia" per l'esercizio 2020, anche a valle delle integrazioni documentali fornite e dei chiarimenti pervenuti, ritiene di non dover rilevare, allo stato degli atti, violazioni e/o difformità rispetto a prescrizioni normative, che comportino una declaratoria di irregolarità del rendiconto sottoposto a controllo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio

DICHIARA

la regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2020 - XI Legislatura - del Gruppo consiliare "Lazio 2018/Energie per l'Italia";

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del richiamato D.L. n. 174 del 2012, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio *da remoto* del 22 aprile 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Marinella COLUCCI



IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI



BENEDETTI
ROBERTO
CORTE DEI
CONTI
25.04.2021
10:22:19
CEST

Depositato in Segreteria il 26 aprile 2021

Il Funzionario responsabile del Servizio di Supporto

Aurelio CRISTALLO



AURELIO
CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
26.04.2021
09:15:37 UTC